

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1419)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 5ª Commissione permanente (Bilancio e Partecipazioni statali) della Camera dei deputati nella seduta del 26 ottobre 1965 (V. Stampato n. 2431)

d'iniziativa dei deputati BELCI, BOLOGNA e BRESSANI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 ottobre 1965*

Norme sull'utilizzazione delle somme stanziare nel fondo per le esigenze del Territorio di Trieste, ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il fondo consolidato per le esigenze del Territorio di Trieste previsto dal comma secondo dell'articolo 70 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, può essere destinato — previo parere della Commissione prevista dal terzo comma dell'articolo 70 della legge medesima — per non più di un terzo all'esecuzione di programmi da realizzarsi in più anni finanziari e, comunque, non oltre il termine di durata del fondo stesso.

Il Commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia per l'attuazione dei programmi di cui al comma precedente può assumere impegni anche a carico degli anni finanziari successivi a quello in corso e, comunque, non oltre il 1971, nei limiti indicati nello stesso precedente comma.